

## **REGOLAMENTO DI CONVIVENZA NELLE RESIDENZE E UNITÀ ABITATIVE**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3536/2021, prot. n. 0058257/21 del 04/05/2021

In vigore dal 06 Maggio 2021

## REGOLAMENTO DI CONVIVENZA NELLE RESIDENZE E UNITÀ ABITATIVE

### Art. 1 - Residenze universitarie

1. Le Residenze universitarie e le Unità abitative sono strutture abitative destinate ad ospitare studenti universitari italiani e stranieri iscritti all'Università degli Studi di Milano-Bicocca o dalla stessa autorizzati, a qualsiasi titolo, a soggiornarvi (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano quali esempi: i beneficiari di borsa di studio alloggio, gli studenti aderenti ai programmi di scambi internazionali, i *visiting students* e *visiting professors*, gli studenti partecipanti alle *summer school* organizzate dall'Università). Tali strutture abitative possono altresì ospitare terzi autorizzati al soggiorno secondo le disposizioni di cui ai patti contrattuali in essere con la società che per conto dell'Ateneo cura, in regime di concessione, i servizi di ospitalità presso le Residenze universitarie e le Unità abitative.
2. All'atto dell'ammissione nella Residenza o nella Unità abitativa ogni ospite dovrà sottoscrivere l'accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte e senza riserva o eccezione alcuna.
3. L'assegnazione della camera è personale e all'ospite assegnatario è fatto divieto di cederne l'uso o l'utilizzo, anche temporaneo, ad altri. Ogni forma di abuso comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, fino alla revoca del beneficio dell'ospitalità, fatto salvo il diritto dell'Università di procedere comunque alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Presso le strutture abitative dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca non è possibile trasferire, neppure temporaneamente, la residenza, mentre è possibile stabilirvi il domicilio.

### Art. 2 - Norme di comportamento

- 1 Gli ospiti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e, nel rapporto con gli altri ospiti e con il personale universitario o dipendente del Gestore dei servizi alberghieri presso l'immobile, al rispetto delle regole fondamentali di civile convivenza che attengono alla vita in comunità (tolleranza, rispetto degli altri, collaborazione).
2. In particolare tutti gli ospiti indistintamente sono sempre tenuti a:
  - osservare le vigenti disposizioni di legge (regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili) e le disposizioni impartite dall'Ateneo e dal Gestore dei servizi alberghieri che hanno attinenza con la vita nella Residenza o Unità abitativa;
  - corrispondere all'Università o, se del caso, al Gestore dei servizi alberghieri la relativa retta dell'alloggio, rispettando le scadenze previste per le varie tipologie di ospitalità. Il ritardo superiore ad un mese può comportare la revoca dell'ospitalità. Posizioni debitorie nei confronti dell'Ateneo per ragioni di ospitalità, costituiranno valido titolo per richiedere da parte dell'Ateneo, e per esso attraverso i competenti Uffici, l'allontanamento da parte del Gestore dei servizi alberghieri degli eventuali ospiti che dovessero soggiornare presso lo stesso a titolo di foresteria;
  - curare personalmente la pulizia e il decoro della camera assegnata e consentire che gli addetti vi svolgano le pulizie periodiche secondo le modalità e tempistiche stabilite tra il Gestore dei servizi alberghieri e l'Università;
  - custodire la chiave della camera assegnata e consegnarla al portiere ad ogni uscita dalla Residenza. Gli assegnatari di alloggio presso le Unità abitative saranno direttamente responsabili delle chiavi loro affidate e della loro custodia. Ogni spesa derivante dallo smarrimento della chiave assegnata sarà a totale carico dell'ospite;
  - fare un uso corretto dei locali e delle attrezzature comuni, con un particolare richiamo alle pulizie e allo smistamento dei rifiuti nelle cucine ad uso comune;

- esporre avvisi, cartelli e simili solo negli spazi appositamente riservati; controllare periodicamente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente al personale preposto eventuali guasti o danneggiamenti;
- utilizzare esclusivamente elettrodomestici in dotazione all'Unità abitativa o alla Residenza;
- acquisire l'informativa sulla sicurezza e partecipare obbligatoriamente alla prova di evacuazione. La mancata partecipazione alla prova di evacuazione potrà comportare l'avvio del procedimento disciplinare secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

3. Le spese delle utenze sono comprese nella retta di soggiorno. Relativamente alle Unità abitative, qualora fossero riscontrati consumi per utenze superiori all'ammontare medio delle spese sostenute presso le camere site all'interno delle Residenze universitarie, l'Ateneo o il Gestore dei servizi alberghieri si riservano la facoltà di procedere all'esecuzione di controlli per individuare la causa e adottare i provvedimenti del caso, ivi compreso l'eventuale addebito della parte eccedente all'ospite in caso di riscontrato comportamento non diligente.

### **Art. 3 - Rapporti con il Gestore dei servizi alberghieri**

1. La gestione dei servizi alberghieri presso le Residenze universitarie e le Unità abitative è affidata dall'Università a ditte di fiducia individuate tramite procedura ad evidenza pubblica.

2. I rapporti di ospitalità tra gli studenti ospiti e il Gestore dei servizi alberghieri sono regolati dalla legge che disciplina i rapporti tra albergatori e clientela per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento o dal contratto posto in essere dall'Università e dal Gestore dei servizi alberghieri. Il Gestore dei servizi alberghieri risponde delle cose e dei valori di proprietà dei residenti, nei limiti e modi previsti dai patti contrattuali in essere con l'Università. Al fine esclusivo di favorire il soggiorno presso le strutture residenziali universitarie di studenti e docenti, anche in regime di foresteria, il Gestore dei servizi alberghieri accorderà di preferenza, salvo comprovati motivi contrari, precedenza all'ingresso di studenti o docenti di cui alle lettere A1, 2, 3, 4, 5, 5.a, 6 e 7, B e C, titoli primo, articolo 1.2, Capitolato speciale d'appalto. Tale preferenza sarà di norma accordata anche in caso di richiesta di prolungamento di soggiorno da parte di precedenti fruitori dei servizi di ospitalità in regime di foresteria non appartenenti alle categorie di cui sopra.

3. Il Gestore dei servizi alberghieri provvede:

- al controllo degli accessi e delle presenze nella Residenza;
- alla custodia delle chiavi delle Residenze;
- al controllo delle persone che utilizzano i servizi della Residenza;
- alle pulizie delle camere e degli spazi comuni delle Residenze e alla pulizia delle Unità abitative;
- ai piccoli interventi di manutenzione delle camere delle Residenze e delle Unità abitative (in ogni portineria si trova un modulo di richiesta degli interventi).

4. Il servizio di portineria è attivo sull'intero arco della giornata, mentre il servizio di smistamento telefonate nelle stanze è attivo dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di ogni giorno di apertura delle Residenze.

### **Art. 4 - Diritti dei residenti**

1. Gli ospiti hanno diritto:

- ad occupare l'alloggio nei periodi di apertura delle strutture abitative secondo il periodo assegnato;
- ad avere in dotazione il corredo del posto letto assegnato e al cambio biancheria, secondo frequenza e modalità previste dai patti contrattuali in essere tra l'Università ed il Gestore presso ogni Residenza;
- ad utilizzare le strutture ed i beni delle Residenze, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli altri utenti. Qualora la Residenza dove è ubicato l'alloggio assegnato non sia dotata di alcuni servizi comuni presenti presso altre Residenze dell'Università, l'ospite ha diritto di usufruirne secondo modalità e tempistiche concordate per ogni singola Residenza;
- alla pulizia dei luoghi comuni;

- alla pulizia della camera, come stabilito per ogni Residenza. La Gestione provvederà con appositi avvisi a dare notizia dei turni delle pulizie posti in essere presso la Residenza. Per facilitare i lavori di pulizia le camere dovranno essere sgombre da ogni intralcio;
- ad avanzare proposte sul funzionamento delle Residenze tramite i propri rappresentanti.

## **Art. 5 - Divieti**

### 1. E' fatto divieto di:

- sublocare o comunque consentire l'uso, anche momentaneo ed a qualsiasi titolo, a terzi della camera assegnata (pena decadenza del diritto di assegnazione e denuncia alla autorità di Pubblica Sicurezza);
- arrecare disturbo agli altri ospiti, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 8.00; nelle restanti ore della giornata è comunque vietato utilizzare strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici e simili ad alto volume;
- giocare d'azzardo, detenere armi di qualsiasi tipo, sostanze stupefacenti, bevande alcoliche, sostanze nocive e materiali infiammabili (candele di ogni tipo comprese) o esplosivi;
- tenere animali, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dalle vigenti normative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cani guida per non vedenti);
- collocare sui terrazzi, sui davanzali o su qualsiasi sporgenza esterna qualsiasi oggetto, al fine di non creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei passanti;
- collocare, anche momentaneamente, materiale ingombrante - compresi stendibiancheria, contenitori di rifiuti di qualsiasi genere - negli spazi comuni o corridoi, con una particolare attenzione per le vie di fuga in caso di incendio od altra emergenza;
- tenere feste non autorizzate;
- installare mobili non di proprietà dell'Ateneo;
- apportare modifiche ai locali, tinteggiare gli stessi, affiggere poster in modo tale che la loro rimozione comporti la necessità di interventi di tinteggiatura/stuccatura;
- asportare mobili o attrezzature in dotazione alla Residenza o Unità abitativa;
- introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo senza la previa espressa autorizzazione dell'Università o del Gestore dei servizi alberghieri;
- installare congegni di chiusura diversi da quelli in dotazione: il personale dell'Ateneo e il personale della Gestione potranno effettuare ispezioni periodiche delle camere;
- tenere fornelli per vivande, stufe di riscaldamento o altre attrezzature irradianti calore non espressamente autorizzate dall'Università o dal Gestore dei servizi alberghieri;
- installare elettrodomestici, manomettere l'impianto elettrico e i rilevatori di fumo e utilizzare prese multiple, come anche apportare qualsiasi modifica agli ulteriori eventuali impianti presenti presso la stanza (ad esempio l'impianto idrico). L'utilizzo di eventuali elettrodomestici non previsti nella dotazione iniziale potrà essere consentito solo previa autorizzazione esplicita dell'Ateneo o del Gestore dei servizi alberghieri, e comunque questi dovranno essere sempre conformi al D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e alle norme CEI, nonché successive modificazioni ed integrazioni;
- fumare in ogni luogo senza eccezione alcuna;
- sostare in portineria per periodi prolungati e per motivi non attinenti ai normali rapporti con la gestione dei servizi alberghieri;
- assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio, anche potenziale, per le persone o di danneggiamento per le cose o che costituiscano violazioni di leggi e regolamenti vigenti;
- utilizzare la rete informatica, ai sensi del successivo art. 6, per scopi diversi da esigenze di studio nei giorni dal lunedì al venerdì durante la fascia oraria 8.30 – 18.30.

## **Art. 6 - Connettività di rete informatica**

1. Nelle Residenze è disponibile il servizio di connettività di rete informatica. Agli studenti è consentito l'accesso tramite credenziali personali per il rispetto dell'obbligo di identificabilità.
2. L'accesso alla rete avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) per la Residenza U12: accesso diretto tramite rete cablata e *wireless* alla rete di Ateneo e a Internet tramite credenziali di Ateneo;
  - b) per le altre Residenze: accesso *wireless* al servizio di connettività di rete informatica garantito dal Gestore della residenza tramite credenziali fornite dallo stesso.
3. Le modalità generali di utilizzo della rete sono soggette alle *Acceptable User Policy* (<https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup>) emanate dal Consorzio GARR, del quale l'Università fa parte, e sono adottate nel rispetto del Regolamento relativo all'accesso e all'utilizzazione della rete informatica e telematica dell'Università.

#### **Art. 7 - Assenze**

1. Tutti gli ospiti, compresi quelli delle Unità abitative, sono tenuti obbligatoriamente a segnalare, per iscritto, al portiere di turno che ne prende nota su un apposito registro, le assenze superiori a 10 giorni.
2. Qualora uno studente assegnatario di posto alloggio in regime di diritto allo studio universitario, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di mobilità internazionale o partecipi a stage o tirocini formativi fuori sede, è tenuto a segnalare al Settore Servizi all'Utenza dell'Ateneo, tramite il Gestore dei servizi alberghieri, la durata dell'assenza e a produrre la relativa documentazione. In tali casi lo studente è obbligato a liberare la stanza dai propri effetti personali e l'Università si riserva l'utilizzo della camera limitatamente al periodo d'assenza indicato.

#### **Art. 8 - Malattie**

1. Gli ospiti sono tenuti a denunciare immediatamente al Gestore dei servizi alberghieri malattie contagiose, ritenute tali o certificate da personale medico sanitario.
2. L'Ateneo, in presenza di determinate malattie, con provvedimento motivato e nel rispetto della *privacy* dell'ospite, può sospendere momentaneamente l'assegnatario dal posto letto fino alla completa guarigione, che dovrà essere certificata da idonea struttura sanitaria.

#### **Art. 9 - Trasferimenti e mobilità interna**

1. Nel corso di ciascun anno di assegnazione, lo studente ospite in regime di diritto allo studio universitario ha facoltà di richiedere, senza che da ciò derivi alcun diritto allo stesso od obbligo per l'Università, il trasferimento verso le altre strutture abitative o il trasferimento di camera all'interno della Residenza nella quale gli è stato assegnato il posto alloggio.
2. L'Università o il Gestore dei servizi alberghieri possono disporre, a proprio insindacabile giudizio, trasferimenti di camera o di Residenza, qualora questi siano ritenuti necessari per una migliore organizzazione del servizio e/o per la risoluzione di eventuali problematiche insorte tra gli ospiti della Residenza.

#### **Art. 10 - Utilizzo sale e spazi comuni**

1. Sono a disposizione degli ospiti presso ciascuna Residenza universitaria spazi comuni per la realizzazione di attività ricreative, culturali e formative.
2. L'accesso alle sale studio, alle sale ricreative e alle cucine comuni è riservato agli ospiti della Residenza universitaria.
3. L'utilizzo degli appositi spazi comuni per convegni o altre iniziative promosse da soggetti estranei deve essere autorizzato espressamente e preventivamente dall'Ateneo.

#### **Art. 11 - Visitatori esterni**

1. Ogni ospite può ricevere visite dalle ore 8.00 alle ore 24.00 per un numero massimo di tre persone e comunque nel rispetto del limite massimo di ospiti esterni fissato dai piani di sicurezza vigenti presso ciascuna Residenza, e previo consenso del compagno di stanza.
2. E' responsabilità dell'ospite:
  - recarsi in portineria per ricevere il visitatore;
  - fare in modo che il visitatore depositi in portineria un documento di riconoscimento da ritirare al termine della visita (ciò al fine di consentire la registrazione e l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita da parte dell'addetto alla portineria);
  - curare che il visitatore lasci la Residenza o l'Unità abitativa entro le ore 24.00;
  - curare altresì che il visitatore si comporti civilmente ai sensi del successivo comma 4.
3. E' consentito l'ingresso accompagnato, e sempre in via temporanea nei limiti orari di cui sopra, di minorenni presso la Residenza. Con l'accettazione dell'ingresso del minorenne l'ospite esime e solleva l'Università ed il Gestore dei servizi alberghieri da ogni responsabilità in merito.
4. I visitatori possono accedere nelle sale e spazi comuni solo se accompagnati dagli ospiti della Residenza, i quali sono responsabili in solido, anche legalmente, del loro comportamento e di eventuali danni da questi causati. In ogni caso anche i visitatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - Verifiche e controlli**

1. L'Ateneo o il Gestore, attraverso il proprio personale preposto, si riservano il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare il buon funzionamento degli impianti e la corretta tenuta del posto letto assegnato, con preavviso.
2. Gli ospiti dovranno consentire obbligatoriamente l'accesso alla camera al personale di pulizia come anche agli addetti ai servizi di manutenzione (questi ultimi saranno, se possibile, accompagnati da personale dell'Ateneo o del Gestore), previa comunicazione dell'arrivo nella rispettiva camera agli ospiti da parte della portineria.
3. Per interventi straordinari ed urgenti, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza dell'assegnatario della camera e senza preavviso. Il controllo sullo stato degli alloggi è di norma effettuato tre volte all'anno dal personale del Servizio, previa antecedente comunicazione agli ospiti della struttura.
4. L'Università, o il Gestore su espressa autorizzazione dell'Università, si riservano la facoltà di installare presso le Residenze sistemi di sorveglianza a distanza per fini esclusivi di sicurezza, che possono anche prevedere la registrazione d'immagini. In caso di installazione di tali apparati si darà l'opportuna segnalazione secondo i termini previsti dalle vigenti normative, predisponendosi anche la necessaria modulistica informativa secondo quanto previsto dalle normative comunitarie in materia.

#### **Art. 13 - Deposito cauzionale - riconsegna alloggio**

1. All'atto dell'ammissione, dove previsto, l'ospite dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero il cui ammontare è deciso in via discrezionale dall'Università o dal Gestore dei servizi alberghieri. Il Gestore all'atto dell'assegnazione del posto letto ed al momento delle dimissioni dell'ospite provvede alla verifica in contraddittorio degli arredi, corredi e materiali consegnati, redigendo al momento appositi verbali che dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate.
2. L'ospite, al termine del periodo di ospitalità, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento.
3. L'ospite si impegna a comunicare la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo, ove possibile, di 7 giorni, e ciò al fine di programmare un sopralluogo congiunto con il personale della Gestione. In caso di periodi di ospitalità inferiori ai sette giorni il preavviso dovrà essere di almeno 48 ore, ridotte a 24 per periodi di ospitalità inferiori ai tre giorni.

4. Qualora vengano accertati eventuali danni, l'Ateneo o il Gestore si riservano di trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatto in ogni caso salvo il diritto di agire per il recupero di maggiori somme non garantite dal deposito cauzionale.
5. In caso di danneggiamenti agli spazi comuni della Residenza, a seguito di atti vandalici ad opera di ignoti, tutti gli studenti/ospiti presenti al momento del verificarsi del danno potranno essere chiamati a concorrere al risarcimento dello stesso.
6. L'ospite può inoltre essere dimesso per: morosità, decadenza, motivi disciplinari, cessazione del diritto all'assistenza in caso di ospitalità in regime di diritto allo studio universitario.
7. L'ospite dimesso deve liberare la camera dalle cose di sua proprietà dopo che si sia esercitato su di esse il privilegio di cui all'art. 2760 C.C. Il personale addetto può disporre il ritiro degli oggetti abbandonati (saranno a disposizione degli aventi diritto per un anno dopodiché saranno ceduti a norma di legge, senza che l'Università od il Gestore dei servizi alberghieri possano essere ritenuti responsabili della loro custodia od eventuale danneggiamento). Dell'operazione e dell'eventuale apertura di armadi e cassetti sarà steso verbale da parte di un rappresentante della Gestione alla presenza di un rappresentante dell'Università.
8. Qualora, dopo l'assegnazione del posto letto, insorgano casi di incompatibilità (a titolo esemplificativo: laurea, trasferimenti, revoca del posto) l'assegnatario deve dare tempestivamente le proprie dimissioni. In caso contrario verrà applicata la tariffa della foresteria a partire dal verificarsi dell'incompatibilità fino al giorno delle effettive dimissioni.

#### **Art. 14 - Provvedimenti disciplinari**

1. L'ospite che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento, tenendo comportamenti scorretti o arrecando danni alle cose e agli immobili dell'Ateneo, viene segnalato tempestivamente dal responsabile della Gestione al Rettore o ad un suo incaricato designato. Ove il Rettore ritenga necessario procedere ad una contestazione di addebito, procederà in tal senso per il tramite del responsabile della Gestione. Il destinatario della contestazione può presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta, entro e non oltre cinque giorni, naturali e consecutivi, dalla notifica dell'addebito, al Rettore, per il tramite del responsabile della Gestione. Il Rettore - o suo incaricato designato - nei successivi sette giorni, notifica all'interessato l'eventuale comminazione del provvedimento disciplinare. I provvedimenti disciplinari comminabili sono:

- richiamo: consiste in una contestazione scritta da parte del Rettore. Avverso il richiamo l'ospite può presentare richiesta di riesame al Rettore;
- allontanamento temporaneo dalla Residenza: consiste nella sospensione del beneficio del posto alloggio fino ad un massimo di 30 giorni e viene adottato nei casi di gravi violazioni del Regolamento o qualora l'assegnatario subisca, nella sua permanenza nella Residenza, almeno due richiami scritti. La sospensione è adottata dal Rettore. Avverso la sospensione lo studente può presentare richiesta di riesame in forma scritta al Rettore;
- allontanamento definitivo dalla Residenza: consiste nella cessazione definitiva del beneficio di posto alloggio e viene adottato nei casi di gravi reiterate violazioni degli obblighi di comportamento, quando questi hanno provocato danno all'Ateneo o a terzi, o in presenza di più di una sospensione temporanea. L'allontanamento definitivo è di competenza del Rettore. Avverso tale sanzione lo studente può avanzare richiesta di riesame in forma scritta al Rettore.

2. Le violazioni poste in essere al presente Regolamento compiute da terzi autorizzati al soggiorno secondo le disposizioni di cui ai patti contrattuali in essere con il Gestore dei servizi alberghieri, saranno sanzionate direttamente dallo stesso, secondo principi di non discriminazione e parità di trattamento, dandone tempestiva comunicazione ai competenti Uffici dell'Università. Resta impregiudicato il diritto dell'Ateneo alla ripetizione del danno o alla segnalazione alle competenti Autorità di legge qualora tali violazioni ne dovessero dare causa.

### **Art. 15 - Sospensione cautelare**

1. In presenza di un fatto ritenuto di particolare gravità l'ospite potrà essere sospeso in via cautelare dai benefici anche prima che sia terminato il procedimento disciplinare.
2. Per gli studenti ospitati in regime di diritto allo studio universitario, la sospensione cautelare è disposta dal Rettore ed avverso la stessa è concessa richiesta di riesame presso il Rettore, che assumerà le proprie decisioni in merito entro il termine di tre giorni dalla proposizione di tale istanza. Lo studente che, successivamente, risulti estraneo ad ogni addebito ha diritto alla reintegrazione nel beneficio, senza avere null'altro a pretendere sia dall'Università sia dal Gestore dei servizi alberghieri.
3. Il Gestore dei servizi alberghieri provvederà in via autonoma, dandone informazione all'Università, all'applicazione di tale provvedimento nei confronti degli ospiti dallo stesso autorizzati al soggiorno.

### **Art. 16 - Consulta dei rappresentanti degli studenti delle Residenze: costituzione, compiti, funzionamento**

1. Al fine di stabilire un più stretto, organico e continuativo rapporto tra l'Università e gli studenti alloggiati nelle Residenze universitarie, è istituita una Consulta dei rappresentanti degli studenti delle Residenze.
2. La Consulta svolge il ruolo di interlocutore degli organi e delle strutture competenti dell'Ateneo rispetto alle questioni - di interesse per gli studenti - legate alla gestione delle Residenze, ed ha il compito di raccogliere le istanze degli ospiti e di elaborare proposte funzionali al miglioramento dei servizi erogati nell'ambito delle Residenze medesime.
3. La Consulta ha diritto di presentare all'Università e al Gestore dei servizi alberghieri interrogazioni scritte su problematiche relative alle Residenze e ad ottenere risposta scritta alle interrogazioni medesime. Le interrogazioni devono essere incluse nel verbale di cui al comma 6. Alle interrogazioni l'Università e il Gestore rispondono tramite e-mail trasmessa dal Rettorato dell'Università.
4. La Consulta è composta da 7 rappresentanti eletti ai sensi del successivo art. 17, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.
5. La durata del mandato della Consulta è pari ad un anno. I componenti sono nominati con Decreto Rettorale e possono essere rieletti.
6. La Consulta elegge al proprio interno, nella prima seduta di ciascun mandato, un Presidente e un Segretario. Le sedute possono svolgersi in modalità telematica. Il Presidente può richiedere la partecipazione alla seduta del Rettore o suo delegato, dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e del Gestore dei servizi alberghieri facendone espressa richiesta tramite e-mail inviata al Rettorato dell'Università almeno 7 giorni prima della data prevista per la seduta. Al termine di ogni seduta la Consulta redige un verbale che viene trasmesso dal Presidente tramite e-mail al Rettorato dell'Università.
7. La Consulta si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese ad eccezione del mese di agosto fatta salva la possibilità di riunirsi in sede straordinaria.
8. All'atto della costituzione della Consulta, decadono eventuali rappresentanze studentesche individuate ai sensi dell'art.15 del "Regolamento di convivenza nelle Residenze e Unità abitative", emanato con Decreto Rettorale Prot. n. 0075894/19 del 8 ottobre 2019, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.
9. Nelle more dello svolgimento delle elezioni di cui al successivo art. 17, la Consulta, in ogni caso istituita mediante Decreto Rettorale, si compone in via transitoria dei rappresentanti degli studenti individuati secondo le modalità precedentemente invalse. I nominativi di tali rappresentanti vengono comunicati ai competenti Uffici dell'Università, ai fini della decretazione, dal Gestore dei servizi alberghieri.

### **Art. 17 – Elezione della Consulta dei rappresentanti degli studenti delle Residenze**

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio provvedimento almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato della Consulta. Con tale provvedimento vengono definiti:
  - le date e gli orari del voto;

- le Residenze interessate dalla votazione;
  - la distribuzione degli eligendi per Residenza, stabilita in proporzione agli studenti che occupano gli alloggi alla data di emanazione del provvedimento e tenendo conto della necessità di garantire la massima rappresentatività;
  - le modalità e i termini di presentazione e di ritiro delle candidature. Sono ammesse esclusivamente candidature individuali e non di lista;
  - gli ulteriori adempimenti relativi alla procedura elettorale.
2. Con lo stesso provvedimento, o con ulteriore successivo provvedimento, vengono definite l'ubicazione precisa dei seggi e la loro composizione. Di norma viene istituito un seggio presso ciascuna delle Residenze interessate alla votazione.
  3. L'elettorato attivo è attribuito, partitamente per ciascuna Residenza, a studenti e dottorandi iscritti a corsi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che occupano gli alloggi della Residenza medesima alla data di emanazione del provvedimento.
  4. L'elettorato passivo è attribuito, partitamente per ciascuna Residenza, a studenti e dottorandi iscritti a corsi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che occupano gli alloggi della Residenza medesima alla data di emanazione del provvedimento e che abbiano obbligatoriamente presentato la propria candidatura individuale nei termini e secondo le modalità fissati dal provvedimento di indizione. E' tuttavia ineleggibile chi già ricopra la carica di componente dei seguenti organi dell'Ateneo: Senato accademico; Consiglio di amministrazione; Nucleo di valutazione.
  5. Dell'indizione delle elezioni è data adeguata pubblicità nelle residenze a cura del Gestore. Delle candidature e del loro eventuale ritiro è data adeguata pubblicità dall'Università.
  6. I requisiti dell'elettorato attivo devono essere posseduti entro e non oltre il primo giorno di votazione; i requisiti dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro la data di scadenza di presentazione della candidatura.
  7. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
  8. Per ciascuna Residenza, le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un decimo dei rispettivi aventi diritto
  9. Qualora, per una o più Residenze, non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente, o qualora non vengano avanzate candidature, la relativa rappresentanza resterà vacante, senza che risulti pregiudicata la validità della composizione della Consulta. Al verificarsi di tale ipotesi, la Consulta si attiverà comunque per recepire, anche attraverso audizioni o altre forme di coinvolgimento, le istanze degli ospiti delle Residenze prive di rappresentanza in seno all'organo.
  10. Risultano eletti, partitamente per ciascuna Residenza, i candidati che riportano il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano anagraficamente.
  11. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro di un rappresentante eletto presso una Residenza, si procede alla sostituzione attingendo dalla graduatoria relativa alla stessa Residenza; in mancanza, e solo laddove in seguito alla cessazione la Residenza risulti priva di rappresentanza in seno all'organo, si procede mediante elezioni suppletive, da indire entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il componente subentrante resta in carica fino alla conclusione del mandato della Consulta.

#### **Art. 18 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla legge nazionale, alle norme previste dal Bando di concorso per l'erogazione delle provvidenze in regime di diritto allo studio universitario, al contratto, ed ogni suo allegato, relativo alla gestione dei servizi alberghieri d'Ateneo, ed alle disposizioni di Leggi di P.S. in quanto applicabili ed ad ogni altra normativa comunque applicabile che regoli la convivenza in ambienti comunitari.